

Vi sono alcune differenze nell'atteggiamento delle diverse scuole giuridiche nei confronti delle *ḥiyal*. Gli hanafiti sono i più favorevoli: Abū Yūsuf e Šaybānī scrissero trattati in materia e quello di Šaybānī è giunto fino a noi. Un altro testo del genere, attribuito a Ḥaṣṣāf (morto nel 261/874) ma probabilmente scritto in Iraq nel quarto secolo dell'ègira (decimo secolo d.C.), ci permette di comprendere, attraverso il sottile velo delle sue forme giuridicamente ineccepibili, le caratteristiche della pratica in quella regione e in quel periodo. Šāfi'ī (e le prime generazioni dei suoi seguaci) considerò le *ḥiyal* come qualcosa di proibito o di riprovevole, anche se dovette riconoscerle giuridicamente valide; ma il successo della letteratura hanafita sul tema delle *ḥiyal* portò, a partire dal quarto secolo dell'ègira, anche gli autori shafiiti a scrivere libri di *ḥiyal* – ci è rimasto quello di Qazwīnī, (morto verso il 440/1048) – e a distinguere le *ḥiyal* permesse (la grande maggioranza) da quelle riprovevoli e proibite. I malichiti sembrano aver dedicato minor attenzione alla materia, ma la dottrina della scuola ammette alcuni tipi di *ḥiyal* e ne rifiuta altri. I tradizionalisti, coerentemente con il loro modo di affrontare in generale le questioni di diritto religioso, rifiutarono le *ḥiyal*: i paragrafi del *Ṣaḥīḥ* di Buḥārī dedicati all'argomento (si veda oltre la bibliografia al cap. VI) presentano un'argomentata polemica contro le *ḥiyal*, condotta attraverso il ricorso a citazioni di passi di antichi trattati, per altro sconosciuti, sul tema. Il giurisperito hanbalita Ibn Taymiyya, in un'opera dedicata alla questione, attaccò e dichiarò invalide le *ḥiyal* in genere e in particolare il cosiddetto *tablīl* («rendere lecito»), che mira a eliminare l'impedimento delle nuove nozze fra marito e moglie dopo un triplice ripudio: esso prevede il matrimonio della donna con un altro uomo, con l'intesa che quest'ultimo matrimonio sarà sciolto subito dopo la (reale o presunta) consumazione. Ibn Qayyim al-Gawziyya, discepolo di Ibn Taymiyya, distinse però le *ḥiyal* legittime – che portano a un fine lecito attraverso il ricorso a mezzi leciti – da quelle proibite, che egli dichiarò non valide: il primo gruppo comprende numerosi espedienti legali nel campo del diritto commerciale. Gli hanafiti, dal canto loro, se proibiscono le *ḥiyal* che provocano danno a un terzo e sono restii a proporre quelle che pongono in essere atti riprovevoli in sé (per non parlare di quelli proibiti), non ne forniscono però alcun giudizio morale e ne danno per scontata la validità dal punto di vista giuridico. A loro giudizio molte *ḥiyal* non sono poi neppure riprovevoli: questo vale, ad esempio, per quelle che mirano a evitare le conseguenze del diritto di prelazione; l'espediente del *tablīl*, a sua volta, è stato largamente praticato da hanafiti, malichiti, shafiiti, fino all'attuale generazione.